



**Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Perugia**

Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Perugia

Tribunale di Perugia

**Convenzione per lo svolgimento delle attività di tirocinio
per la formazione alla professione
di Dottore Commercialista**

II CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DI PERUGIA

in persona del Presidente Dott.ssa Marcella Galvani

la FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA

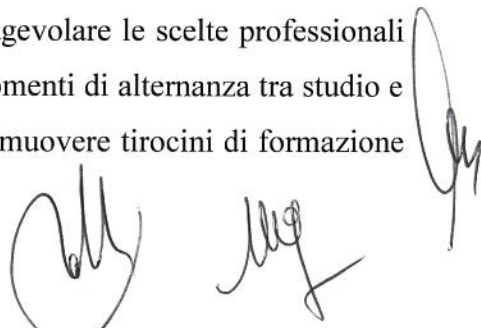
in persona del Preside Professor Pierluigi Daddi

il TRIBUNALE DI PERUGIA

in persona del Presidente Dott. Mario Villani

Premesso:

- a) che l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia e l'Università degli Studi di Perugia il 6 giugno 2008 hanno stipulato un Protocollo d'intesa di durata triennale, con il quale si prevedono specifiche iniziative formative e di approfondimento scientifico e pratico attinenti le aree di interesse comune;
- b) che l'Ordinamento professionale (art. 12 del D. Lgs. del 28 giugno 2005, n. 139) demanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili il compito di provvedere alla custodia degli albi professionali e dei registri dei tirocinanti e alla vigilanza sull'esercizio della pratica professionale;
- c) che spetta al Consiglio dell'Ordine il rilascio di un certificato di compiuto tirocinio, previa la verifica che il praticante abbia atteso alla pratica stessa per il periodo prescritto, con diligenza e assiduità (art. 9 del d.p.r. 10 marzo 1995, n. 327);
- d) che in forza dell'Ordinamento professionale vigente è consentito agli studenti di Corsi di laurea magistrale di classe LM-77 e LM-56 (ex 84/S e 64/S) di iscriversi al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti istituito presso l'Ordine;
- e) che ai sensi degli artt. 27 e 92 del DPR 382/80 le Università possono stipulare "convenzioni per l'uso di strutture extrauniversitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale", e "convenzioni finalizzate alla sperimentazione di nuove modalità didattiche rivolte a rendere più proficuo l'insegnamento";
- f) che ai sensi dell'art. 18, comma 1 lettera a) della legge n. 196 del 24.6.1997 (e del D.M. 142/98 che stabilisce le norme di attuazione della stessa legge), al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, le Università possono promuovere tirocini di formazione



ed orientamento in imprese a studenti che abbiano assolto all'obbligo scolastico e laureati entro i 18 mesi dal compimento degli esami universitari;

g) che il D.M. 509/99, "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei", introduce, tra le novità formative indispensabili ai fini degli obiettivi formativi e qualificanti, quelle attività volte ad agevolare le scelte professionali, tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro, tra cui i tirocini formativi e di orientamento al lavoro di cui al D.M. 142/98;

h) che, in sintonia con le forme di concertazione previste dalla Riforma degli studi universitari, si condivide la necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione e il mondo del lavoro, al fine di migliorare la qualità dei processi formativi per favorire la diffusione della cultura d'impresa;

i) che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera del 21/11/2001, e successive sul tema dello svolgimento di attività di tipo formativo presso gli uffici giudiziari da parte di soggetti non appartenenti all'ordine giudiziario, ha dato una positiva valutazione della collaborazione istituzionale della magistratura in questo settore;

l) che il Ministero della Giustizia, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con circolare 4/11/05 prot.1697, ha confermato le precedenti direttive e raccomandato di avvalersi dei tirocini formativi avendo presente, quale unico limite, quello dell'adozione di tutte le misure idonee ad assicurare che le iniziative da intraprendere si svolgano nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di riservatezza e sicurezza;

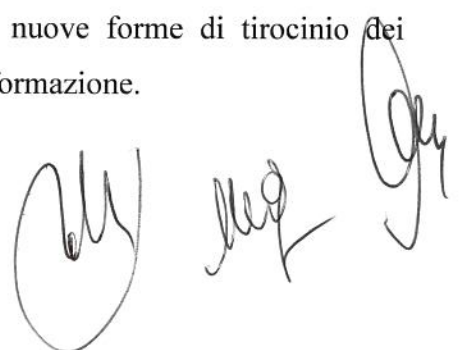
m) che tale attività di collaborazione può riguardare la stipulazione di convenzioni con enti che prevedano lo svolgimento in forma stabile di attività pratico-applicative presso i Tribunali Circondariali;

n) che la pratica presso gli Uffici giudiziari è un effettivo momento di alta formazione per i tirocinanti Dottori Commercialisti;

o) che il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Perugia ed il Tribunale di Perugia hanno dichiarato la disponibilità, su presupposti condivisi, rispettivamente ad indirizzare e ad accogliere i praticanti Dottori Commercialisti in un tirocinio di formazione presso gli Uffici giudiziari;

p) che, tenendo conto delle osservazioni e dei rilievi formulati nelle richiamate delibere del Consiglio Superiore della Magistratura, si possono dunque prospettare, in via sperimentale e, riservata ogni miglior disciplina all'esito delle prime esperienze, nuove forme di tirocinio dei tirocinanti Dottori Commercialisti, nell'intento di migliorare la loro formazione.

Tutto ciò premesso, si conviene:



ART. 1

I tirocinanti Dottori Commercialisti, iscritti al Registro dei tirocinanti, sono ammessi ad espletare il tirocinio, per il periodo minimo di tre mesi rinnovabile fino ad un anno, presso le sezioni civili del Tribunale di Perugia.

Tale tirocinio sarà riconosciuto dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, per il tempo prestato, al fine del completamento della pratica e del rilascio del relativo certificato.

ART. 2

Il praticante Dottore Commercialista che intende svolgere il tirocinio di formazione presso detti Uffici giudiziari deve farne domanda al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

ART. 3

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili d'intesa con la Facoltà di Economia formerà un elenco di tirocinanti, in relazione alla disponibilità dei posti, e lo proporrà al Presidente del Tribunale.

ART. 4

Il Presidente del Tribunale collocherà ciascun praticante nell'ambito degli Uffici giudiziari, che abbiano espresso la propria disponibilità in proposito.

I praticanti che svolgono contemporaneamente il tirocinio presso gli Uffici giudiziari non possono superare il numero complessivo di quattordici unità.

ART. 5

Il programma di tirocinio verrà predisposto da una Commissione costituita dal Presidente del Tribunale, dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dal Preside della Facoltà di Economia o da loro delegati e dal Direttore Amministrativo del Tribunale.

Per ciascun praticante Dottore Commercialista presso un Ufficio giudiziario viene predisposto un progetto di tirocinio che prevede:

- l'indicazione di un Magistrato, di un Dottore Commercialista e di un Docente quali Tutori e con funzione di riferimento didattico-organizzativa;
- l'indicazione di un Cancelliere preposto alla vigilanza delle attività previste dal progetto di tirocinio;
- il percorso e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza presso l'Ufficio giudiziario.

ART. 6

I tirocinanti hanno una copertura assicurativa, garantita dall'Università, contro gli infortuni che dovessero subire durante lo svolgimento del tirocinio previsto, nonché per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose) durante l'effettuazione delle predette attività, entro i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari.

I tirocinanti che ne siano privi, per aver superato i diciotto mesi dal compimento degli studi universitari, stipuleranno un'assicurazione contro gli infortuni, nonché per la responsabilità civile.

ART. 7

Durante lo svolgimento del tirocinio il tirocinante Dottore Commercialista è tenuto a:

- svolgere sotto la guida ed il controllo del Magistrato affidatario e dei Tutori le attività previste dal progetto di tirocinio, con diligenza, correttezza e lealtà;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque, per quanto attiene dati, informazioni o conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- mantenere il segreto professionale per quanto conosciuto in ragione del tirocinio;
- mantenere l'iscrizione al Registro dei Tirocinanti Dottori Commercialisti;
- mantenere un contatto continuo con l'Ordine relativamente allo svolgimento del tirocinio.

ART. 8

Il Tribunale si impegna a fornire ai tirocinanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento programmatico di sicurezza elaborato dall'Ente. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dal D. Lgs. 81/08, sono individuate dal Tribunale e comunicate ai Tutori e allo studente prima dell'inizio delle attività stesse.

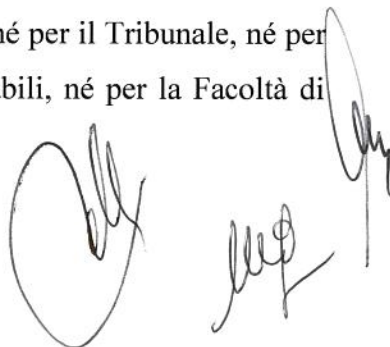
ART. 9

Il tirocinio potrà essere interrotto in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio del Presidente del Tribunale per sopravvenute esigenze dell'Ufficio giudiziario ovvero del Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per motivi inerenti l'ordinamento professionale.

ART. 10

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non comporta alcun onere né per il Tribunale, né per il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, né per la Facoltà di Economia.

ART. 11



Nei procedimenti trattati durante il loro tirocinio, i praticanti non possono assumere alcun incarico professionale.

Art. 12

La presente Convenzione ha la durata di un anno, con decorrenza dalla data di sottoscrizione, e potrà essere rinnovata per iscritto di anno in anno.

Art. 13

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa parte II del DPR 26/4/86 n. 131, le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Il Presidente
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del
e degli Esperti Contabili di Perugia

Dott.ssa Marcella Galvani



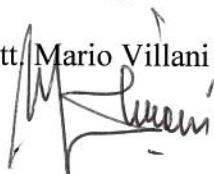
Il Preside
della Facoltà di Economia dell'Università già
degli Studi di Perugia

Prof. Pierluigi Daddi



Il Presidente del Tribunale
di Perugia

Dott. Mario Villani



28 OTT. 2009